

Regolamento Comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale all'I.R.PE.F.

Approvato con delibera di C.C. n 11 del 02/03/2007 Modificato con delibera di C.C. n 9 del 19/03/2008 Modificato con delibera di C.C. n 29 del 28/07/2014 Modificato con delibera di C.C. n. 22 del 28/04/2022

INDICE

- ART. 1 Oggetto del regolamento
- ART. 2 Determinazione dell'aliquota e della soglia di esenzione
- ART. 3 Aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'irpef e soglia di esenzione annualità successive
- ART. 4 Rinvio ad altre disposizioni
- ART. 5 Entrata in vigore

ART. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27/12/06 n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche;

ART. 2 - Determinazione dell'aliquota e soglia di esenzione

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, il comune di Calcinato:

- a. con decorrenza dal 1º gennaio 2014, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dello 0,8%;
- con decorrenza dal 1º gennaio 2022 istituisce una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF per i contribuenti con reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore ad € 10.000,00;
- c. Qualora il reddito imponibile superasse la soglia di esenzione di cui alla precedente lettera b) l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui alla lettera a) del presente articolo al reddito imponibile complessivo.

ART. 3 – Aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale e soglia di esenzione annualità successive

L'ammontare dell'aliquota e della soglia di esenzione indicate nel precedente art. 2 si considerano valide anche nelle annualità successive salvo eventuali modifiche al regolamento.

ART. 4 - Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto compatibili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 5 – Entrata in vigore

Il presente regolamento ha effetto dall'01/01/2022.